

STATUTO

CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBINO BG VIA PROVINCIALE 24/C

Numero REA: BG - 262043

Codice fiscale: 02097970160

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "B" all'atto di rep. n.89002/21631</u>	
	"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	È vigente, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune	
	di Albino, la Società Cooperativa denominata:	
	"Calimero Società cooperativa sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2041 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	di impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale di	
	persone svantaggiate.	

	La cooperativa promuove una serie di interventi/strumenti per	
	raggiungere i propri scopi sociali.	
	Tali interventi sono rivolti a situazioni di particolare	
	bisogno e di svantaggio culturale, sociale, affettivo.	
	Primi destinatari: malati psichici, soggetti affetti da	
	patologia psichiatrica, detenuti, minori - adolescenti -	
	giovani - disabili - nuove povertà.	
	1 - La Cooperativa "CALIMERO" per favorire l'inserimento	
	lavorativo ed il raggiungimento degli scopi sociali promuove:	
	a) lo sviluppo e la gestione di attività lavorative;	
	b) iniziative volte alla qualificazione professionale;	
	c) attivazione di laboratori artigianali;	
	d) percorsi per la formazione dei soci della cooperativa;	
	e) percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo	
	dei soggetti svantaggiati cui la cooperativa si rivolge;	
	f) strumenti per la comunicazione e l'informazione;	
	g) momenti specifici di confronto, ascolto, condivisione,	
	aggregazione;	
	h) iniziative tese a divulgare l'esistenza della cooperativa	
	alla quale è possibile associarsi liberamente nella	
	condivisione degli scopi sociali.	
	2 - La Cooperativa "CALIMERO" per favorire l'interazione con	
	il territorio promuove:	
	a) il radicamento e l'attenzione alla propria realtà	
	territoriale, ecclesiale, sociale, produttiva;	

	b) collegamenti con le realtà industriali, artigianali,	
	commerciali e con altre cooperative al fine di potenziare	
	ambiti, capacità ed inserimenti lavorativi;	
	c) interventi per la costruzione di relazioni significative	
	fra le persone svantaggiate e la comunità di appartenenza;	
	d) una fattiva collaborazione all'interno di percorsi di	
	prevenzione e formazione proposti dalla comunità educante;	
	e) iniziative di sensibilizzazione e informazione sugli scopi	
	sociali, sui temi della solidarietà, condivisione,	
	cooperatività;	
	f) progetti sperimentali in ambito lavorativo-produttivo	
	anche in collaborazione con realtà esterne alla cooperativa	
	stessa per l'inserimento e la qualificazione delle persone	
	svantaggiate;	
	g) possibilità di ampliamento del proprio organico in	
	funzione del raggiungimento degli scopi sociali;	
	h) ogni altra attività lavorativa che possa concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	i) il collegamento con gruppi, cooperative, associazioni,	
	enti per la realizzazione degli scopi sociali.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	

	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali,	
	operando di preferenza nell'ambito territoriale di Bassa,	
	Media e Alta Valle Seriana, con una attenzione particolare	
	anche alla Città di Bergamo, sede della Casa Circondariale da	
	dove arrivano molti inserimenti lavorativi della	
	cooperativa; il coinvolgimento delle risorse della comunità,	
	e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	

	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il	
	socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto	
	perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli	
	orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei	
	Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di	
	Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive	
	modificazioni o integrazioni.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con	
	altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa aderisce al Consorzio "IL SOLCO DEL SERIO".	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art.3 del	
	presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:	

	1) lavorazioni manifatturiere in genere, assemblaggio o altre	
	lavorazioni esternalizzate;	
	2) altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni,	
	disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi,	
	tinteggiatura di locali civili ed industriali;	
	3) servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di	
	data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti	
	cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi cimiteriali e	
	affini, facchinaggio; servizi di rilevazione, gestione,	
	elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi,	
	informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini	
	conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura	
	contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di	
	cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio	
	e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la	
	gestione del territorio; corsi di informatica; l'acquisto,	
	vendita, produzione e gestione di "software" e "hardware" in	
	genere, nonché i correlati servizi di sviluppo,	
	aggiornamento, manutenzione e assistenza di "hardware" e	
	"software";	
	4) fornitura di consulenza specifica nei settori in cui la	
	cooperativa ha titolo a svolgere le proprie attività, con	
	l'espressa esclusione di tutte le attività che richiedono	
	tassativamente l'iscrizione agli albi professionali;	
	5) realizzazione e diffusione di materiale promozionale e	

	informativo; azioni di marketing diretto, elaborazioni	
	grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici,	
	realizzazione e gestione di stand fieristici; servizi di	
	stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti	
	Pubblici e Privati;	
	6) gestione sia diretta, sia congiunta, nonchè mediante	
	associazioni temporanee d'impresa dei lavori di cui alla	
	Legge 104/94 come classificati dal D.P.R. 34/2000 (lavori e	
	opere pubbliche);	
	7) assumere la gestione di impianti sportivi, ricreativi e di	
	ristorazione;	
	8) gestione negozi;	
	9) organizzazione e gestione di eventi culturali organizzati	
	in proprio o in supporto ad organizzazione di terzi;	
	10) panificazione e produzione di altri prodotti alimentari	
	da forno;	
	11) organizzazione e gestione di corsi di formazione	
	professionale e addestramento per qualsiasi ordine e grado;	
	12) servizi di manutenzione aree verdi, ivi compreso il	
	giardinaggio e la fornitura di piante da interno ed esterno	
	per privati o enti pubblici, in appalto o convenzione diretta;	
	13) lavorazioni agricole su commissione, quali ad esempio	
	aratura, scasso, forestazione e disboscamento, messa a	
	coltura, irrigazione, raccolta di prodotti agricoli e	
	ortofrutticoli;	

	14) servizi di raccolta sul territorio e trasporto, con mezzi propri anche in locazione o noleggio ai centri di raccolta pubblici e privati di rifiuti solidi e liquidi, ivi compresi rifiuti speciali tossici e nocivi; spurgo fogne; in appalto e/o in concessione per enti pubblici e privati;	
	15) progettazione, realizzazione e gestione di impianti tecnici e tecnologici di uso civile e industriale quali: impianti termici, di ventilazione e di condizionamento; impianti igienici idrosanitari e di distribuzione del gas; impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; impianti pneumatici; impianti per la sicurezza, di rilevazione incendi, antincendio; impianti per l'isolamento acustico; impianti per la produzione di energia anche da fonti alternative ai combustibili fossili, compresa la vendita dell'energia prodotta;	
	16) l'assunzione di appalti di gestione integrata di condominii ("global service") di servizi e di esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere da qualsiasi ente, sia esso pubblico e/o privato	
	17) servizi di manutenzione delle strutture edili, (compresa l'installazione su coperture e tetti d'impianti di linee vita per la sicurezza);	
	18) riparazione e manutenzione di autoveicoli, motoveicoli, biciclette; riparazioni e restauro mobili;	
	19) servizi di agenzia di recapito e di logistica;	

	20) servizi di trasporto, anche con sistemi innovativi ed	
	anche per autonoleggio di alunni e disabili, in gestione con	
	enti pubblici o privati e di servizi scolastici o per	
	disabili, anche di mensa, attraverso appalti con enti	
	pubblici o privati;	
	21) distribuzione cartelle ed elenchi telefonici; servizi di	
	segreteria, domiciliazione, archiviazione; servizi di	
	reception, portierato; servizi d'indagine, informazione,	
	prenotazione e risposta telefonica, quali "call center",	
	"telemarketing", e "cup" (centro unificato di prenotazione);	
	22) servizi di ottimizzazione dei processi di	
	approvvigionamento e forniture per conto di terzi.	
	Il tutto con espressa esclusione delle attività	
	tassativamente riservate agli iscritti agli albi	
	professionali e, qualora richieste, previo l'ottenimento	
	delle apposite autorizzazioni legali e/o amministrative.	
	Tutto ciò In forma diretta e/o in appalto o convenzione con	
	Enti Pubblici o privati in genere.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	

	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	* concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	* partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	* contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	

	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed	
	al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione;	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado	
	di concorrere all'oggetto sociale.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	

	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa .	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al	
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a cinque anni.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella	
	categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti	
	riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dall'art. 19 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	La deliberazione di ammissione deve essere adottata entro tre	
	mesi dalla richiesta e deve essere comunicata all'interessato	

	e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso accettazione che di mancato accoglimento, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	ammissione e di esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art.8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni	
	nominative trasferibili del valore di € 25 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a numero 10.	
	Art.9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	

	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità	
	previste dal successivo articolo 25.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in	
	manca il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art.10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con	
	deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono	
	essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal	
	Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo	
	corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	

	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale,	
	come segue:	
	1 voto fino a 5.000 euro;	
	2 voti fino a 15.000 euro;	
	3 voti fino a 30.000 euro;	
	4 voti fino a 45.000 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art.11 (Recesso dei soci sovventori)	

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art.12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art.13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	

lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art.15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'arbitro con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale

	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art.16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	

	termine di 365 giorni, si non adempia al versamento del	
	valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno,	
	adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso	
	di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta 5 assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel	
	termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	

24 di 44

Art.19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art.20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione

	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere	
	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 25;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art.22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	

	acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16.	
	con particolare riferimento al possesso dei requisiti	
	soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione all'arbitro.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	

	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	

	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci finanziatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci sovventori di Partecipazione	
	Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.24 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto	
	esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b)	
	della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi	
	contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	

	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i	
	soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o	
	combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni	
	ricevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di	

	comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta	
	ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione,	
	inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art.27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonchè sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali	

	sono state emesse le azioni medesime;	
	5. procede alla nomina degli amministratori;	
	6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	
	7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	8. approva i regolamenti interni;	
	9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	

	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ.	
	Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art.29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci	
	favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	

	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione.	
	Art.30 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un solo voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del	

	Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art.32 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i	
	soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono	
	rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi	
	superiori a quello previsto dalla legge.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art.33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	

37 di 44

	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	

dei presenti.

Art.35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art.37 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle

	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori	
	generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art.38 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci	
	supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.39 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art.40 (Clausola Arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alle disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro, che verrà nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio.

L'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto, disponendo anche in riferimento alle spese.

La sospensione o la modifica della clausola compromissoria

	dev'essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole	
	dei due terzi dei soci; i soci assenti o dissenzienti	
	potranno esercitare il recesso ai sensi di legge.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che la risoluzione	
	e determinazioni dell' arbitro vincoleranno le parti.	
	Art.41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.42 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.43 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	

26, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
n.59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti
interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla
normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio
disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i
casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione
dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee
straordinarie.

Art.45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di
indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle
riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e
di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto
osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile
la cooperativa:

	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art.46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile contenente "Disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si	
	applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per	
	Azioni.	
	F.TO MARCO CASELLI	
	F.TO GIOVANNI MARASA' Notaio (L.S.)	